



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 4
Informativa

OGGETTO: Attività produttive.

Semplificazioni per l'esercizio di talune attività d'impresa.

Testo del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" ⁽¹⁾.

Con il decreto legge di cui all'oggetto, sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla normativa in materia di:

- Trasparenza fiscale (controlli amministrativi con accesso programmato ai locali d'impresa) ;
- Liberalizzazione degli esercizi commerciali, delle farmacie e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese (semplificazione per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive, semplificazioni per il lavoratore straniero e per le imprese di auto-riparazione).

Di seguito si riportano gli articoli della legge di maggior interesse per l'attività degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, corredati da un primo commento.

Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011

Com'è noto, il controllo amministrativo in forma d'accesso ai locali d'impresa, realizzato da qualsiasi autorità competente, deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti territoriali e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

Il principio della programmazione dei suddetti controlli è stato mantenuto; sono stati invece eliminati i vincoli dell'unificazione dei controlli, della semestralità e del termine massimo quindicinale della durata dei medesimi; inoltre non è più prevista la responsabilità disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici che adottano atti e provvedimenti, anche sanzionatori, in violazione alle disposizioni alle forme di accesso programmato.

(1) G.U. n. 300 del 27.12.2011 – Suppl. Ordinario n. 276.

La normativa di riferimento è stata, pertanto, nuovamente modificata; si riporta il testo coordinato dell'art. 7 del decreto – legge 13 maggio 2011 n. 70⁽²⁾, con le modifiche apportate al comma 1 lettera a) ed al comma 2 lettera a):

Art. 11 EmerSIONE di base imponibile

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>Art. 7. Semplificazione fiscale</i></p> <p><i>1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:</i></p> <p><i>a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;</i></p>	<p><i>a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;</i></p>
<p><i>2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:</i></p> <p><i>a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;</i></p> <p><i>4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;</i></p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p>Abrogato</p> <p>Abrogato</p>

In materia si richiama la Circolare n. 101/11, integrata dalle suddette modifiche, di cui si conferma l'applicazione operativa.

“Esercizi Commerciali”

E' stato soppresso il vincolo territoriale precedentemente riservato alle città d'arte e località turistiche, aprendo alla possibilità per negozi, ipermercati, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di lavorare 24 ore al giorno, la domenica e i giorni festivi, Natale e Pasqua compresi, fermi

(2) Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia».

restando unicamente i vincoli connessi alla *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali*.

Gli Enti territoriali e le Regioni, a fronte di queste nuove prescrizioni, dovranno adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Nel frattempo, devono essere sospesi i relativi accertamenti sanzionatori in materia. Permane in capo all'esercente l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di apposito cartello o altro idoneo mezzo di informazione ben visibile (per gli esercizi commerciali vds. art. 11, comma 3, d.l.vo n. 114/1998; per gli esercizi pubblici di somministrazione vds. art. 17, comma 5, l.r. n. 38/2006 e art. 21, regolamento comunale esercizi pubblici).

Art. 31 "Esercizi Commerciali"

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte»^[3].

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

"Farmacie"

Presso le parafarmacie ed i c.d. "corner" della grande distribuzione organizzata, si può effettuare la vendita al pubblico dei farmaci di fascia C, per i quali non sarà più resa obbligatoria la ricetta medica. Nell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) viene attribuita la fascia C - ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), Legge n. 537/1993 - ai medicinali non essenziali o non "salvavita" (ossia quelli per patologie non croniche o considerate minori).

Si tratta di medicinali con obbligo generale di prescrizione medica, ma non rimborsati dal SSN, il cui costo è a carico dell'acquirente. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, dovrà individuare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali, pertanto, non è consentita la vendita negli esercizi commerciali e nelle parafarmacie.

La vendita dei farmaci in esercizi di vicinato, in medie strutture di vendita e nelle grandi strutture di vendita⁽⁴⁾ e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta del cliente, di uno

(3) N.d.r. - Art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", comma 1 e lett. d-bis, D.L. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006: "Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, ...omissis..., ai sensi dell'art. 117 comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ...omissis...

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

(4) D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006- Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. E' data facoltà alle farmacie ed agli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, di praticare liberamente sconti sui prezzi dei medicinali di cui ai commi 1 e 1 bis venduti al pubblico, purché i medesimi siano chiaramente esposti e leggibili ed applicati a tutti gli acquirenti.

Art. 32 "Farmacie"

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309^[5], e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1.

2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. E' data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

Considerata la complessità della materia oggetto dell'articolo in esame, si riportano i riferimenti normativi richiamati dal legislatore:

- Articolo 5, comma 1, Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223:
"1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile".
- Articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica":
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)". [dall'inglese "over

(5) N.d.r. "Art. 45. Dispensazione dei medicinali (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11, commi 1 e 2).

the counter" ovvero sopra il bancone n.d.r.]

- Articolo 45 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- Articolo 89 Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"*:

"Art. 89. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1⁽⁶⁾, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.

4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.

5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione".

Liberalizzazione delle attività economiche - eliminazione dei controlli *ex-ante*

Sono abrogate le limitazioni ed i contingentamenti per l'apertura di nuove attività commerciali.

In particolare è abrogato:

- ⇒ il divieto di esercizio al di fuori di una determinata area geografica;
- ⇒ l'imposizione di distanze minime tra le sedi atte allo svolgimento dell'attività;
- ⇒ il divieto di esercizio in più sedi o aree geografiche;
- ⇒ la limitazione dell'esercizio ad alcune categorie o divieto nei riguardi di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- ⇒ l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- ⇒ l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta, al fine di garantire al meglio la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

Si rimane in attesa che le Regioni adeguino la loro legislazione in materia, ad integrazione della normativa statale, come voluto dal legislatore.

Dall'ambito delle liberalizzazioni del D.L. in oggetto, sono escluse le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari ed i servizi di comunicazione.

Art. 34 "Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex-ante*"

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed

(6) N.d.r. - Decreto Legislativo n. 219/2006 - Art. 88, comma 1: *"Medicinali soggetti a prescrizione medica". I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando: a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico; b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute; c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini; d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA [Agenzia Italiana del Farmaco n.d.r.]*

uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59^[7] e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59^[8] (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Riduzione degli adempimenti amministrativi ex ante

Per una riduzione degli oneri amministrativi, il legislatore ha modificato alcuni adempimenti ai quali erano obbligate le imprese e le attività commerciali, pur mantenendo gli obblighi di comunicazione agli enti pubblici. Gli adempimenti e le semplificazioni di maggior interesse riguardano:

- **la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie:** le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate, entro le ventiquattrore successive all'arrivo inviando, i dati contenuti nella scheda di registrazione con mezzi informatici o telematici, secondo modalità che verranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno sentito il Garante per la privacy, prevedendo così la soppressione della scheda cartacea sottoscritta dal cliente, poiché l'obbligo informativo è soddisfatto dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza a cui sono obbligati i gestori. Di seguito è riportato il rinnovato terzo comma dell'art. 109 T.U.L.P.S.:

(7) Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"- art. 4: "Servizi finanziari". 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:

a) alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato"

(8) Art. 5 "Servizi di comunicazione". 1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto".

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>...omissis...</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno”</p>	<p>...omissis...</p> <p>«3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».</p>

- **Il lavoratore straniero:** per facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato inserito il comma 9 bis all'art. 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286⁽⁹⁾, che di fatto legittima la permanenza sul suolo italiano dello straniero che abbia semplicemente richiesto il permesso di soggiorno (ovvero ne abbia richiesto il rinnovo), malgrado sia scaduto il termine dei venti giorni senza averlo ottenuto.
La norma annulla il termine dei venti giorni, per cui è sufficiente la presentazione della sola richiesta di rilascio o di rinnovo, purché sussistano le due seguenti condizioni:
 - a) che venga rilasciata la **ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione;
 - b) che la richiesta sia stata effettuata **al momento della stipula del “contratto di soggiorno”**.
Va precisato che con la dizione “contratto di soggiorno” il legislatore non può che riferirsi al “contratto di soggiorno per lavoro subordinato” di cui all'art. 5 bis dello stesso T.U., un contratto sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione (ai sensi del comma 3 dell'art. 5-bis), e che contiene:
 - la **garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio** che rientri nei parametri minimi relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - l'**impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro** del lavoratore nel paese di provenienza.
- **Adempimenti delle imprese di auto-riparazione:** per le imprese di auto-riparazione, è abrogato il Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione ⁽¹⁰⁾.
- **Registrazione C.O.V. ai consumatori finali:** i Composti Organici Volatili includono vari gruppi di sostanze chimiche utilizzate nella composizione dei più disparati prodotti industriali e sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.
Attualmente per la semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione dei Composti Organici Volatili (solventi organici, pitture, vernici), i soggetti che immettono sul mercato tali prodotti per la vendita ai consumatori finali (utenti), non sono più soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

(9) Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(10) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997 n. 406

Mare, a mezzo della Camera di Commercio, dei dati relativi alla tipologia ed alla qualità del prodotto immesso sul mercato; all'art. 2 del D.L.vo 161/06⁽¹¹⁾, lettera "o" è apportata la seguente modifica:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;	o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o per gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;

- **Smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività:** coloro che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (aghi, siringhe ed oggetti taglienti usati) possono trasportarli in conto proprio per una quantità sino a 30 kg. al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o altro punto di raccolta autorizzato. Gli obblighi di registrazione e comunicazione al Catasto dei rifiuti si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto⁽¹²⁾. La conservazione dei formulari deve avvenire nella sede dei soggetti esercenti le attività sopra elencate.

Art. 40 "Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese"

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»

2. ...omissis...

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:

«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area

(11) D. L.vo 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria".

(12) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" – Art. 193 "Trasporto dei rifiuti".

interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.»(Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attività in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.))

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, e' abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti» sono soppresse.

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

...omissis...

CSLV/CC

Addì, 17/01/2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

